

CONVENZIONE TRA L'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE E I COMUNI DI COLLECCHIO, FELINO, MONTECHIARUGOLO, SALA BAGANZA E TRAVERSETOLO PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE DELLA FUNZIONE “ CONTROLLO DI GESTIONE”

L'anno 2023 il giorno diciotto del mese di maggio in Collecchio nella sede dell'Unione Pedemontana Parmense con la presente scrittura privata, redatta in modalità informatica, sottoscritta con firme digitali e da valere ad ogni effetto di legge:

TRA

Il Comune di Collecchio, rappresentato dal Sindaco pro – tempore – Sig.ra Maristella Galli nata a Parma il 22.08.1954 (codice fiscale GLLMST54M62C852U) la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Collecchio, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26.04.2023;

Il Comune di Felino, rappresentato dal Sindaco pro – tempore – Sig. Filippo Casolari nato a Parma (PR) il 20.08.1970 (codice fiscale CSLFPP70M20G337R) il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Felino, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26.04.2023;

Il Comune di Traversetolo, rappresentato dal Sindaco pro – tempore – Sig. Simone Dall'Orto nato a Parma (PR) il 28.08.1970 (codice fiscale DLLSMN70M28G337E) il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Traversetolo, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27.04.2023;

Il Comune di Sala Baganza, rappresentato dal Sindaco pro – tempore – Sig. Aldo Spina nato a Parma il 09.08.1965 (codice fiscale SPNLDA65M09G337B) la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sala Baganza, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 17.04.2023;

Il Comune di Montechiarugolo, rappresentato dal Sindaco pro – tempore – Sig. Daniele Friggeri nato a Parma il 18.11.1988 (codice fiscale FRGDNL88S18G337P) il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Montechiarugolo, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26.04.2023;

E

L'Unione Pedemontana Parmense, con sede in Collecchio (PR), v.le Libertà 3, c. f. 02511960342, in persona della Presidente pro- tempore, Maristella Galli nata a Parma il 22.08.1954 (codice fiscale GLLMST54M62C852U), domiciliata per la carica c/o la sede dell'Unione, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante di detta Unione, in forza della deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 9 del 08.05.2023 dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

- che con atto costitutivo sottoscritto in data 16 dicembre 2008, i Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo hanno costituito l'Unione dei Comuni denominata “Pedemontana Parmense”, in conformità allo Statuto, allegato all'atto costitutivo dello stesso ed ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 267/2000 e in osservanza a quanto disciplinato dalla Legge Regionale n. 10/2008;

- che i Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo hanno deliberato di trasferire all'Unione Pedemontana Parmense il servizio in oggetto con gli atti consiliari indicati, con cui hanno autorizzato i sindaci alla sottoscrizione della presente convenzione;
- che l'Unione Pedemontana Parmense, con atto consiliare nr. 9 del 08.05.2023 prendeva atto del trasferimento del servizio in oggetto e autorizzava la Presidente alla sottoscrizione della presente convenzione;
- che con gli stessi atti è stato contestualmente approvato lo schema di convenzione finalizzato a regolare i rapporti conseguenti al trasferimento del servizio indicato;
- che attraverso il trasferimento all'Unione Pedemontana Parmense del servizio indicato, si intende perseguire l'obiettivo di migliorare i risultati e la coerenza dei comportamenti organizzativi, con l'obiettivo di soddisfare i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- che i sopra elencati Comuni e l'Unione stessa hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento in Unione, la funzione relativa al "Controllo di Gestione", nelle modalità e nelle forme espressamente previste dalla presente convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Tutto ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Oggetto

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni denominata "Unione Pedemontana Parmense", per brevità chiamata Unione, da parte dei Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo, della gestione in forma associata e coordinata della funzione "Controllo di Gestione" (artt. 147, 196, 197 e 198 del D.lgs.267/2000 - decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. a), a beneficio di tutti gli Enti aderenti.
2. La gestione associata prevede l'istituzione di un servizio strategico a cui conferire le funzioni di monitoraggio dell'andamento delle risorse e dell'output, nonché di analisi e valutazione su decisioni, procedure e azioni idonee a migliorare i risultati e la coerenza dei comportamenti organizzativi, con gli obiettivi utili a soddisfare i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi pubblici.
3. L'Unione si impegna ad esercitare tali funzioni mediante l'Ufficio "Controllo di Gestione Associato" costituito con la presente convenzione.

ART. 2

Finalità

1. Le finalità perseguite attraverso la gestione associata del "Controllo di Gestione" sono definite come di seguito indicate:
 - a) supportare il processo decisionale degli organi di governo;
 - b) ottemperare agli obblighi normativi, nel rispetto delle linee guida e dei principi contabili;
 - c) conseguire la diffusione di una cultura e di un metodo che prediliga il lavoro per obiettivi al mero adempimento, la programmazione e la prevenzione dei problemi all'improvvisazione in risposta alle urgenze, mediante l'implementazione e la condivisione di strumenti di programmazione delle attività;
 - d) realizzare economie di scala nella gestione dei servizi;
 - e) razionalizzare i processi amministrativi e di gestione;
 - f) consentire il raffronto sistematico (benchmarking) delle prassi amministrative nell'ambito dell'Unione ai fini del miglioramento e della razionalizzazione nell'uso delle risorse;

- g) supportare il sistema della performance consentendo agli Amministratori, alla Direzione e ai Responsabili comunali e dell'Unione il monitoraggio delle attività e la verifica della "stato di salute" dell'Ente.
2. Il controllo di gestione è lo strumento teso ad assicurare una migliore e più efficiente gestione dei servizi pubblici locali e delle risorse pubbliche ed ha i principali stakeholder nei responsabili dei servizi, negli organi di governo politico-amministrativo e nei cittadini.
 3. Le risultanze del controllo sono pubblicate secondo i termini di legge nelle relative sezioni dell'Amministrazione trasparente.
 4. I Comuni e l'Unione si impegnano ad esercitare e a perfezionare, secondo il principio di leale collaborazione, tutte le azioni necessarie o opportune volte a garantire l'effettività e l'integrità del conferimento all'Unione delle funzioni e delle attività oggetto della presente convenzione.
 5. Il Consiglio dell'Unione provvede ad adottare specifico regolamento o a prevedere le conseguenti correlazioni delle attività negli altri regolamenti attinenti, es. Regolamento Controlli Interni, Regolamento Contabilità, Regolamento Performance, etc.

ART. 3

Obiettivi

1. In relazione alla funzione "Controllo di Gestione", gli Enti sottoscrittori convengono sulla definizione dei seguenti obiettivi:
 - a) qualificare il sistema di programmazione;
 - b) utilizzare in modo più efficiente le risorse disponibili;
 - c) sviluppare la capacità di mobilitare nuove risorse;
 - d) monitorare in modo costante le performance attuate;
 - e) valutare le performance rispetto agli obiettivi definiti.
2. Il Controllo di Gestione Associato si intende, in particolare, come il sistema operativo e informativo finalizzato ad indirizzare le attività ed i comportamenti organizzativi verso obiettivi prestabiliti e ad ottimizzare la gestione economica.

ART. 4

Attività oggetto di trasferimento

1. Nel rispetto del principio dell'integrità, sono conferite all'Unione le attività inerenti la relativa funzione, con specifico riferimento:
 - a) Programmazione e Performance: redazione di bozze di documenti obbligatori per i Comuni interessati dagli adempimenti stessi (Referto del controllo di gestione, etc...) con il supporto ed il coordinamento dei referenti dei comuni; unico sistema di definizione degli obiettivi/progetti/programmi per Comuni e Unione, mediante l'applicazione di un set di indicatori omogenei e condivisi tra Comuni e Unione; utilizzo di un unico sistema di misurazione e valutazione della Performance e un unico sistema di collegamento programmi progetti DUP Comune e Unione;
 - b) Analisi: analisi di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi dei Comuni e dell'Unione.
2. L'Ufficio "Controllo di Gestione Associato" può predisporre i modelli omogenei per la redazione di tutti i documenti conseguenti agli obiettivi e alle attività indicati nei commi precedenti, sia per l'Unione Pedemontana Parmense, sia per tutti gli altri Enti aderenti alla convenzione, in modo tale, tra l'altro, da ottemperare agli obblighi normativi, nel rispetto delle linee guida e dei principi contabili.
3. L'Ufficio "Controllo di Gestione Associato" può svolgere approfondimenti su specifici servizi o ambiti altrettanto specifici per cui venga richiesta un'analisi, anche dalla componente politica.

ART. 5

Modalità di trasferimento della funzione

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui alla presente convenzione avviene con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla stipula della convenzione.
2. Da tale data, l'Unione subentra ai Comuni in eventuali rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati

dagli organi dell'Unione e dei singoli enti.

3. La gestione della funzione avverrà secondo criteri di gradualità e progressività, nell'ambito del principio della leale consueta collaborazione.

4. In relazione agli ambiti funzionali di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale necessari, compresi quelli sugli stanziamenti del bilancio dell'unione a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica che possano essere assunti direttamente dall'Unione nelle materie trasferite. In questo ambito le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

5. Restano in capo agli enti conferenti e agli organi che li rappresentano le potestà ad essi assegnate dalle norme di legge che non possono essere trasferite ad altro soggetto come le competenze in materia di bilanci e di conseguenti variazioni, in materia di rendiconto e di bilancio consolidato, nonché le deliberazioni connesse a tali momenti.

6. Restano altresì in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

7. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 10 della presente convenzione.

8. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti, e quelle attribuite o ad essa assegnate dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 11 della presente convenzione.

9. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 13 della presente convenzione.

10. Il Responsabile dell'Ufficio "Controllo di Gestione Associato" dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo statuto e al regolamento di organizzazione. Esso gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio delle attività conferite-

11. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi conferiti, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.

12. L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione a meno che queste ultime non richiedano in via esclusiva la titolarità in capo all'ente. In questi ultimi casi la rappresentanza legale in sede processuale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione o dei singoli Enti.

ART. 6

Organizzazione della Struttura in Unione

1. L'espletamento della funzione in oggetto, come individuata dal presente atto, è gestito mediante l'Ufficio "Controllo di Gestione associato", costituito ai sensi della presente convenzione.

2. I Comuni associano la funzione in Unione mettendo in rete i propri servizi, assegnando all'Unione la gestione dell'Ufficio Associato che svolge attività di coordinamento delle attività che producono effetti nell'ambito delle proprie organizzazioni.

3. L'Ufficio assicura l'esercizio di tutti gli adempimenti, fungendo da supporto operativo a tutti i Comuni e all'Unione stessa in ambito del Controllo di gestione.

4. L'Unione nomina un unico Responsabile dell'Ufficio "Controllo di Gestione associato",. L' Ufficio costituisce il raccordo con i singoli Comuni per lo sviluppo delle attività tecniche collegate alle funzioni oggetto della presente convenzione. In caso di assenza del Responsabile si farà riferimento ad altra figura dirigenziale o equiparabile.

7. L'Unione, attraverso l'Ufficio associato, fungerà da cabina di regia nella progettazione e sviluppo dei processi e dei vari strumenti, supportando ciascun ente aderente all'Unione mediante un'attività sistematica di impulso, monitoraggio ed interscambio informativo con i referenti organizzativi dei Comuni, in modo tale da garantire un graduale allineamento nella diffusione del controllo di gestione e nel miglioramento della reportistica da utilizzarsi sia a livello decisionale, che gestionale oltreché in aderenza agli obblighi informativi richiesti dalla normativa nazionale e regionale.

8. Le attività sono esperite in maniera integrata, mediante l'utilizzo di adeguati sistemi informativi.

ART. 7

Gruppo tecnico di coordinamento

1. L'Ufficio "Controllo di Gestione associato" svolge la sua attività attraverso una stretta sinergia con tutti gli uffici comunali e dell'Unione. La programmazione e il coordinamento delle attività operative sono garantiti attraverso la costituzione di apposito gruppo tecnico, costituito da un rappresentante per ognuno degli Enti coinvolti e coordinato dal Responsabile dell'Ufficio.
2. Ogni referente Comunale, formalmente individuato dall'Amministrazione, svolge un duplice ruolo:
 - a) all'interno del proprio Ente garantisce un efficiente passaggio dei dati e delle informazioni necessarie alle attività di controllo tramite il raccordo con i seguenti soggetti:
 - Segretario/ Direttore Ente
 - Responsabile Servizio Finanziario
 - Responsabili di Servizio
 - b) a livello sovracomunale, partecipa alle seguenti attività:
 - programmazione delle attività dell'ufficio associato;
 - individuazione dei servizi da sottoporre ad analisi e dei set di dati da raccogliere e analizzare;
 - individuazione dei modelli di strumenti di programmazione da adottare;
 - lettura ed analisi dei dati raccolti, a supporto dell'elaborazione della successiva reportistica.
3. I responsabili finanziari dei Comuni aderenti hanno il compito primario di identificare le attività collegate alle poste di bilancio e quindi sovrintendere l'impostazione dell'architettura contabile finalizzata agli obiettivi del controllo di gestione.
4. Ogni settore comunale sarà interessato all'elaborazione dei documenti necessari al controllo di gestione e ogni posizione organizzativa sarà tenuta a produrre tempestivamente i dati richiesti; a tal fine potrà indicare un collaboratore come coadiuvante del controllo di gestione. In particolare, è richiesta la gestione delle informazioni propedeutiche alle attività di controllo con riferimento alla fornitura e alla gestione dei dati del proprio servizio e, in prospettiva, all'elaborazione degli indicatori complessi, anche in ordine alla lettura della significatività dei medesimi.

ART. 8

Conferenza di direzione

1. La supervisione delle attività tra l'Unione ed i Comuni è garantita dalla Conferenza di Direzione (Direttore Operativo Unione e Segretari dei Comuni associati).
2. In ordine alla presente convenzione, la Conferenza di Direzione sovrintende a:
 - Redazione e monitoraggio dei Regolamenti di cui alla presente convenzione;
 - Monitoraggio dell'attività dell'Ufficio Associato in relazione agli Enti di appartenenza, per poter intervenire in tempi brevi con proposte, avanzate nell'ambito della Conferenza, idonee a risolvere eventuali problemi od a migliorarne l'attività;
 - Supporto all'Ufficio Associato mediante la consegna di dati, materiali, informazioni, necessari all'espletamento della funzione ed eventuali solleciti agli Uffici comunali competenti;
 - Verifica proposte e pareri degli Organi dell'Unione in merito a questioni attinenti l'organizzazione dell'Ufficio Associato.

ART. 9

Coordinamento politico e controlli sulle attività

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività potendo predisporre anche relazioni periodiche sull'andamento della gestione assicurando la condivisione e la divulgazione presso i Comuni.
2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite.
3. In relazione ad analisi specifiche, la Giunta dell'Unione può costituire appositi tavoli di confronto ed approfondimento tecnico-politico coinvolgendo gli Amministratori aventi delega in materia.
4. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dall'Unione.

ART. 10

Dotazione organica

1. L'Unione determina la dotazione dell'Ufficio "Controllo di gestione associato" avvalendosi – in raccordo con i Comuni conferenti - di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni stessi nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.
2. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma dell'Ufficio associato individuati dalla Giunta dell'Unione vengono periodicamente verificati per garantirne l'adeguatezza all'espletamento della funzione nella sua interezza.

ART. 11

Rapporti finanziari tra Comuni e Unioni

1. Gli oneri inerenti la funzione "Controllo di Gestione" non ricoperti da trasferimenti regionali o da altre entrate saranno annualmente ripartiti tra i Comuni sulla base del numero di abitanti al 31 dicembre del secondo anno precedente, oppure diverso criterio da stabilire con atto di Giunta dell'Unione. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione.

ART. 12

Sede

1. La sede della struttura organizzativa "Controllo di gestione" dell'Unione è stabilita a Collecchio (PR), in viale Libertà 3.
2. Le sedi e gli uffici sono definiti dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio, compatibilmente alle risorse economiche disponibili.
3. Al fine di garantire l'erogazione del servizio, gli Enti potranno acquisire la disponibilità di immobili terzi, da mettere a disposizione dell'Unione. Una diversa ubicazione degli uffici dell'Unione potrà essere decisa dalla Giunta dell'Unione senza necessità di modificare la presente convenzione.

ART. 13

Beni immobili, mobili e attrezzature

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
 - in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
 - in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.
2. Il conferimento all'Unione, in concessione o in comodato d'uso, dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, può avvenire sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito di accordi fra Unione e Comune concedente.
3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.
5. L'Unione utilizza i beni concessi in uso con diligenza. Il Comune concedente provvede a tutte le spese di gestione dei beni, nonché alla manutenzione straordinaria fino all'assunzione di diverse deliberazioni

da parte delle Giunte dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni informatiche è a carico dell'Unione.

6. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti su beni mobili, secondo quanto previsto dal bilancio di previsione e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in uso all'Unione, è a carico del proprietario del bene. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 14

Durata e recesso

1. La presente convenzione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.

2. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere assunte con le modalità previste dallo Statuto per il conferimento.

3. Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione come previsto dalla L.R. 21/2012, pertanto la revoca anticipata dei conferimenti è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta di comune accordo tra tutti gli enti aderenti. Il recesso si attua con le modalità previste all'art. 8 c.6 del vigente Statuto dell'Unione.

4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno il conferimento e la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta dell'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

5. L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della presente gestione unitaria che qui si costituisce. La Giunta dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successori del recesso determinando gli oneri specifici collegati.

6. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione di eventuali comandi e distacchi di personale da parte del Comune per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione (ragioneria, archivio e protocollo, segreteria organi, gestione del personale).

7. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 15

Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali connessi e conseguenti all'attuazione della presente convenzione avverrà in conformità del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (c.d. "Regolamento generale sul trattamento dei dati personali" o "GDPR") e del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10.08.2018, n. 101 ("Codice in materia di dati personali" o "Codice Privacy").

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione. In ragione di ciò, tutti i trattamenti effettuati da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza ed eseguiti nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali vigente.

ART. 16
Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.

ART. 17
Rinvio e spese di registrazione

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.
2. Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

ART. 18
Decorrenza - Norme transitorie e finali

1. La presente convenzione decorre dal primo giorno del mese successivo alla stipula della convenzione. Il presente atto, sostanziando la fattispecie di cui all'art. 15 L.241/90, viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme, poi sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, nel rispetto dell'art. 15 c. 2 bis L. 241/90 e s.m.i.
2. La presente convenzione, trattandosi di un contratto in difetto di contestualità spazio-temporale, sarà registrata e assunta al Protocollo Generale dell'Unione Pedemontana Parmense al momento della ricezione da parte dell'Unione dell'ultimo sottoscrittore, ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI COLLECCHIO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI FELINO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI SALA BAGANZA _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI TRAVERSETOLO _____

LA PRESIDENTE DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE _____